

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIMENTO E COLLOCAMENTO DEL PERSONALE

QUESITO N. 1 Art 2 ALLEGATO XVII citato attiene agli appalti quindi riteniamo non sia applicabile al servizio in oggetto ...(...)

In relazione all'ALL.5 MOD. S.7.4.1. segnaliamo che contiene dichiarazioni applicabili solo agli appalti e non al servizio di somministrazione lavoro, disciplinato da altra normativa. Chiediamo quindi di stralciare l'allegato o di consentirne la compilazione parziale, solo per le parti di competenza (pag. 1) Ad esempio

Compete all'utilizzatore ex art. 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs 81/15 la formazione sui rischi specifici, attrezzature e DPI è in capo a REA L'art 26 D. Lgs 81/08 non si applica alla somministrazione lavoro (D. Lgs 81/15) pag. 2

Le Agenzia hanno un loro DVR, medico competente ecc...ma questo non va ad interferire ed interagire con il servizio di somministrazione lavoro.

RISPOSTA: Il richiamo alle dichiarazioni di cui all'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008, in calce all'art. 2 dello Schema di contratto, è un refuso. Sarà stralciato dal contratto.

L'Allegato Mod.S.7.4.1. deve essere compilato, da ciascun concorrente, in ogni sua parte. Costituisce documento imprescindibile per la stazione appaltante, connesso con la gestione del sistema di qualità interno.

Reca indicazioni che qualunque operatore economico qualificato, operante in qualunque settore, può fornire.

Dette indicazioni sono da riferire all'organizzazione del concorrente ed al personale da esso impiegato per le attività di sua competenza.

QUESITO N. 2 non viene mai citata la normativa sulla somministrazione ed emerge chiaramente che l'articolo in alcuni punti si riferisce a "lavori", chiediamo di modificare

RISPOSTA: La normativa in materia di somministrazione di lavoro, ivi compresa e specialmente quella di cui al d.lgs. 276/2003 ed al d.lgs. 81/2015, è applicabile, in quanto è la disciplina che naturalmente regola i servizi oggetto del contratto da affidare. Si chiarisce dunque che il mancato richiamo non determina certo l'esonero dall'ambito oggettivo di applicazione, necessitato, data la natura del contratto.

Si chiarisce altresì che le norme indicate e richiamate nell'art. 4, di cui al dlgs 163/2006 al dpr 207/2010 alla legge 136/2010 al d.lgs. 81/2008, lo sono anche e proprio per ricordare che trattasi di una disciplina applicabile ai contratti pubblici, ancorché di servizi e non di lavori. Dunque, in quanto compatibili, e tenendo conto del fatto che si vanno ad affidare servizi c.d. "esclusi" di cui all'allegato IIB del Codice, si ribadisce che dette disposizioni non sono affatto relative ai soli lavori e si applicano al contratto oggetto di affidamento.

I concorrenti e quindi l'esecutore dovranno garantire il rispetto di tutti gli obblighi di legge, quindi anche di tutto quanto previsto da d.lgs. 81/2015 d.lgs. 81/2008 d.lgs. 276/2003 e dalle altre norme applicabili, nessuna esclusa ma per quanto di pertinenza.

QUESITO N. 3 Art 6 ove viene scritto: "ove nessun candidato risulti idoneo, l'esecutore risponderà per i danni conseguenti al ritardo nelle assunzioni che dovesse derivarne"

chiediamo la parziale revisione: se l'agenzia esegue correttamente l'attività di selezione, e dalla rosa i soggetti hanno superato i test, riteniamo che la non idoneità deve essere poi adeguatamente giustificata da REA, per addebitare risarcimenti alla somministratrice

RISPOSTA: Relativamente ai contratti pubblici, il contenuto degli obblighi condizioni e termini contrattuali è determinato in via unilaterale dal committente. Non vi è spazio per l'autonomia dell'altra parte contraente, la quale se accetta tutte le prescrizioni partecipa alla gara, ma se non le accetta semplicemente non partecipa alla gara. I concorrenti non sono parte attiva nella determinazione dei contenuti contrattuali.

L'esecutore, in conformità allo Schema di contratto, dovrà selezionare lavoratori idonei, assumendo il rischio per l'eventuale impossibile o ritardato inserimento che dovesse conseguire dalla inadeguatezza della selezione. La committente, sussistendone i requisiti ed i presupposti, immetterà in servizio i lavoratori selezionati, comportandosi secondo correttezza e buona fede. Se non sarà possibile immetterli tempestivamente in servizio per ritardo nell'esecuzione della selezione o per carenza di presupposti/requisiti, allora i lavoratori selezionati saranno motivatamente respinti; la responsabilità e le conseguenze saranno imputabili all'esecutore.

QUESITO N. 4 Art 10 cosa si intende con "il corrispettivo potrà essere fatturato solo dopo autorizzazione"? L'agenzia paga mensilmente i lavoratori e ai sensi dell'art. 33 c. 2 D. Lgs 81/15 l'utilizzatore ha l'onere di rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali da questa sostenuti.

RISPOSTA: In conformità alle previsioni di legge e di cui allo Schema di contratto, la stazione appaltante non può pagare alcun corrispettivo se non vi è stato esatto adempimento alle prestazioni richieste quindi:

- Secondo l'art. 7 dello Schema di contratto, non sarà dovuto alcunché e non sarà autorizzata l'emissione di fatture, nel caso di selezioni non richieste, o richieste e non eseguite, o richieste eseguite e inutili in quanto inidonee allo scopo
- Secondo l'art. 6 lettera e) dello Schema di contratto, *“al fine di una corretta gestione amministrativa e dell'attività di payroll, deve essere fornito un nominativo di riferimento interno all'esecutore che si occuperà di: Ricevere a chiusura del mese i dati relativi alle presenze – su modulistica rilasciata dall'esecutore o in mancanza da modulistica aziendale – del personale interinale debitamente controllate e vistate dal responsabile aziendale e la consuntivazione di eventuali elementi della retribuzione annessi non desumibili dal cartellino presenze. - Inviare una prefattura del mese al referente aziendale che si preoccuperà di riscontrare i dati e evidenziare eventuali anomalie al fine di una corretta emissione dei documenti connessi. -Inviare fattura successivamente alla prefattura vistata dal responsabile aziendale”*. Dette attività consentiranno: alla stazione appaltante di verificare gli importi dovuti, autorizzare l'emissione della fattura e pagarla previo adempimento agli obblighi di legge; all'esecutore di emettere fatture corrette ed ottenerne il tempestivo pagamento.

Si ricorda che nei contratti pubblici sono vietati i pagamenti anticipati.

QUESITO N. 5 Art 15 riteniamo che il recesso debba essere adeguatamente motivato. Rispetto ai pagamenti, trattandosi di servizio di somministrazione lavoro, dove vige il diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale, in caso di recesso dovranno essere fatti salvi i contratti in essere fino a tale scadenza

RISPOSTA: La normativa in materia di contratti pubblici consente il libero recesso del committente, che sarà esercitato nel rispetto della normativa vigente. Il concorrente che non lo ritenga accettabile può non partecipare alla gara.

QUESITO N. 6 Art 18 la clausola di prevalenza in favore della committente appare eccessiva.

Si vedano le risposte ai quesiti n. 3 e 5. Fermo restando che la committente eserciterà le proprie prerogative contrattuali nel rispetto delle leggi vigenti.